



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 185 del 19 Giugno 2018

## **1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 18 giugno 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;  
in rappresentanza dell'AIA-CRA: Sig. Vincenzo Nicoletti.

**RECLAMO n.102 del Sig. FALCONE SANTO ANTONIO ( Società F.C. Calcio Acri S.C.S.D.)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.57 G del 31.05.2018 (squalifica fino al 31.12.2018).**

**E**

**RECLAMO n.103 del Sig. GENCARELLI MARIO (Società F.C. Calcio Acri S.C.S.D.)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.57 G del 31.05.2018 (squalifica fino al 31.12.2018).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e i reclami nn.ri 102 del Sig. Falcone Santo Antonio e 103 del Sig. Gencarelli Mario -entrambi dirigenti della Società F.C. Calcio Acri S.C.S.D. - dei quali viene disposta preliminarmente la riunione per motivi di connessione oggettiva;

sentito il difensore del reclamante Falcone Santo Antonio;

sentito l'arbitro a chiarimenti;

ritenuto che, malgrado l'inesattezza in cui è incorso il Giudice Sportivo circa la qualificazione della sanzione, la Corte Sportiva di Appello è abilitata ad esaminare il merito anche ai fini della correzione della decisione di 1° grado;

ritenuto altresì che i fatti ascritti a Falcone Santo Antonio e Gencarelli Mario non sono rimasti accertati avendo il direttore di gara dichiarato di non essere stato in grado di identificare i dirigenti della Società F.C. Calcio Acri S.C.S.D. che hanno preso parte alle proteste;

P.Q.M.

in accoglimento dei reclami revoca le sanzioni a carico di FALCONE Santo Antonio e di GENCARELLI Mario;

dispone restituire ai reclamanti la relativa tassa.

Ogni altro motivo del ricorso assorbito.

